



**ORIGINALE**

**AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO  
GENOVA**

Viale Brigade Partigiane n. 2, Genova  
C.F. 80101740100  
Tel. 010530831 - Fax. 010591613  
PEC: ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it

CT. 1752/2016

Avv. Matilde Pugliaro

**CORTE D'APPELLO DI GENOVA**

**- SEZIONE LAVORO -**

**RICORSO IN APPELLO**

**PER**

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, per l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del legale rappresentante p.t., nonché per l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria**, in persona del legale rappresentante p.t., nonché per l'**Ambito Territoriale Provinciale di Genova**, in persona del legale rappresentante p.t. e per l'**Ufficio scolastico regionale per la Campania – Ambito Territoriale di Salerno**, in persona del legale rappresentante p.t. tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici, siti in Genova, Viale Brigade Partigiane n. 2, sono legalmente domiciliati

**- appellanti -**

**CONTRO**

**Muccio Germana** (C.F. MCC GMN 75D69 H703T), rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti. Antonio Salerno (C.F. SLR NTN 70H13 H703O) – PEC: [avvantoniosalerno@pec.ordineforense.salerno.it](mailto:avvantoniosalerno@pec.ordineforense.salerno.it), Walter Miceli (C.F. MCL WTR 71C17 G273N) – PEC: [waltermiceli@pecavvpa.it](mailto:waltermiceli@pecavvpa.it), Fabio Ganci (C.F. GNC FBA 71A01 G273E) – PEC: [fabioganci@pecavvpa.it](mailto:fabioganci@pecavvpa.it), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonio Salerno, sito in Salerno, Via Settimio Mobilio 9 - PEC: [avvantoniosalerno@pec.ordineforense.salerno.it](mailto:avvantoniosalerno@pec.ordineforense.salerno.it)

**- appellata -**

**avverso**

la sentenza n. 357/17 del Tribunale di Genova, nell'ambito del procedimento RG 3695/16, pubblicata in data 13.4.2017.

**PREMESSA IN FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI PRIME CURE**

1. Con ricorso notificato in data 5.10.2016 la docente Muccio Germana, assunta in ruolo a tempo indeterminato nell'ambito della fase C prevista dalla L. 107/2015 ed assegnata alla sede di Genova Ambito Territoriale Liguria 0004, si rivolgeva al Tribunale di Genova chiedendo:



"1) - accertare e dichiarare l'illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia - ai sensi degli artt. 1339 e 1418/1419 c.c. e dell'art. 40 comma 1 ultimo capoverso ("Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge ") e comma 3 quinquies ("Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile") del d.lgs. 165/01;

- della disposizione di cui alle "NOTE COMUNI" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 nella parte in cui dispone che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile";

2)- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto, ai fini della mobilità, il punteggio maturato per il servizio prestato nelle scuola paritarie ordinando all'Amministrazione Scolastica di adottare tutti i provvedimenti necessari e utili diretti al riconoscimento del diritto della ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/17 e seguenti, del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario dall'anno scolastico 2008/2009 all'anno scolastico 2014/2015, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e, quindi, condannarla al riconoscimento di ulteriori punti 21 ai fini delle operazioni di mobilità nonché all'attribuzione alla ricorrente della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio vantato nonché adottare ogni provvedimento propulsivo affinché le amministrazioni resistenti emanino tutte le determinazioni consequenziali al predetto riconoscimento."

2. La ricorrente spiegava altresì domanda cautelare chiedendo l'accertamento dell'illegittimità con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle Note Comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/2017 nella parte in cui dispone che "il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile" nonché l'emanazione dei provvedimenti d'urgenza ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito nell'interesse della ricorrente, ordinando all'Amministrazione Scolastica di adottare tutti i provvedimenti necessari e utili diretti al riconoscimento del suo diritto alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017 e seguenti, del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario dall'a.s. 2008/2009 all'anno scolastico 2014/2015 nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, e quindi condannarla al riconoscimento di ulteriori punti 21 ai fini delle operazioni di mobilità nonché all'attribuzione alla ricorrente dell'Ambito Territoriale ad essa spettante in base al corretto punteggio vantato nonché ad adottare ogni provvedimento propulsivo affinché le amministrazioni resistenti emanino tutte le determinazioni consequenziali al predetto riconoscimento.



3. Il Ministero convenuto, regolarmente intimato, si costituiva in giudizio contestando tanto il *periculum in mora* quanto il *fumus boni iuris* della domanda cautelare nonché l'infondatezza nel merito della domanda. Chiedeva, pertanto, il rigetto di ogni e qualsivoglia domanda proposta in quanto inammissibile e infondata in fatto ed in diritto.

4. Il Tribunale di Genova, tuttavia, accoglieva la domanda cautelare con provvedimento del 19.12.2016, ritenendo illegittima la clausola contrattuale del CCNI laddove esclude la mancata considerazione dei servizi di pre ruolo svolti nelle scuole paritarie.

5. Successivamente, nella fase di merito, il Tribunale di Genova, in persona del G.L. dott.ssa Parodi, confermava la decisione emessa in sede cautelare, con sentenza n. 357/2017 del 13.4.2017 accogliendo il ricorso.

6. La sentenza predetta è errata, in relazione al seguente

### MOTIVO DI APPELLO

**1. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 485 TU 297/1994 nonché dell'art. 1-bis, comma 1, D.L. 250/2005, convertito nella Legge 3 febbraio 2006, n. 27 e dell'art. 2, comma 2, 2° parte, D.L. 255/2001.**

Il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso e disapplicato – poiché nulla – la clausola delle Note Comuni in calce all'allegato D del CCNI per il personale docente, educativo ed ATA dell'8.4.2016 in quanto contraria al combinato disposto degli artt. 485, comma 1, L. 297/1994 e 1-bis D.L. 250/05, conv. In L. 27/2006.

Secondo il Tribunale, infatti, dalla lettura delle citate disposizioni emergerebbe la necessità di considerare equivalente, nell'ottica di valorizzazione del servizio prestato, l'attività prestata presso gli istituti pubblici e quella prestata presso gli istituti paritari.

L'interpretazione offerta dal Tribunale di Genova non è condivisibile, **per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 485 TU 297/1994 nonché dell'art. 1-bis, comma 1, D.L. 250/2005, convertito nella Legge 3 febbraio 2006, n. 27 e dell'art. 2, comma 2, 2° parte, D.L. 255/2001.**

Si riporta di seguito, in ossequio a quanto previsto dall'art. 434, comma 1, c.p.c., il capo di sentenza impugnato.

*“La mancata assegnazione alla professoressa Muccio del punteggio pre ruolo consegue all'applicazione del CCNI allegato D- intitolato tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda d'ufficio del personale docente ed educativo — il quale prevede nelle note allegate alla clausola punto 1 “il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile, in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”.*

*Tale disposizione è senz'altro affetta da nullità per contrasto con il principio generale sancito dalla legge 62/2000 intitolata “ norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio*



*ed all'istruzione a mente della quale " il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art 33 comma 3 Cost, è costituito dalle scuole statali paritarie private e degli enti locali " ( art 2 comma 2) ,*

*Il principio è stato ribadito dal DL 250 /2005 convertito in L 27/2006 che ha sostituito le quattro tipologie di scuole non statali ( autorizzate , parificate, legalmente riconosciute e pareggiate) con l'unica categoria della scuola paritaria ,riconducendo così le diverse tipologie di scuole non statali previste dal TU ( dlgs 297/1994) a due sole categorie "scuole paritarie riconosciute " e " scuole paritarie non riconosciute".*

*L'art 2 del Dl 255/ 2001 convertito in legge 333/01 ha poi previsto che " i servizi di insegnamento prestati dal IO settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge IO marzo 2000 n 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali".*

*Tali disposizioni evidenziano come la parità di trattamento fra scuole paritarie e scuole pubbliche valga non solo per gli studenti, ma anche per i docenti, essendo entrambi attori sostanziali di un unico sistema che contribuisce all'erogazione del servizio pubblico dell'istruzione.*

*La motivazione addotta dal CCNI per la mancata attribuzione del servizio pre ruolo presso scuole paritarie ovvero la non riconoscibilità dello stesso a fini della ricostruzione di carriera, non solo è contrario a suddetti principi, ma è anche errato.*

*L'art 485 TU del 1994 nella Sezione IV - Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera dispone infatti:*

*" Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai solifini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo".*

*E' evidente che il riferimento alle scuole pareggiate deve oggi essere letto come riferito alle scuole paritarie per effetto del citato DL 250/55 .*

*Il CCNI nelle Note esplicative, laddove giustifica la mancata considerazione del pre ruolo svolto nelle scuole paritarie per la ricostruzione di carriera,<sup>1</sup>*

*Né può poi ritenersi che, ai fini della mobilità territoriale, non si possa tenere conto dell'anzianità maturata al di fuori dello Stato, mentre la medesima possa essere invece considerata invece per l'immissione in ruolo.*

<sup>1</sup> Locuzione, peraltro, non conclusa.



*Non c'è ragione per giustificare un diverso trattamento: la ratio dell'attribuzione di punteggio ai fini dello scorrimento della graduatoria è sempre il medesimo ovvero la valorizzazione del principio della maggiore esperienza ai fini dell'attribuzione di un punteggio di merito per l'assegnazione di sedi di lavoro su base nazionale.*

*Diversamente opinando si arriverebbe ad una ingiustificata violazione dei principi di eguaglianza ed imparzialità, non essendovi ragione per differenziare in sede di mobilità chi ha svolto servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche di quelle svolti alle dipendenze dello Stato.*

*Va conseguentemente disapplicata la clausola delle note comuni in calce all'allegato D del CCN Integrativo per il personale docente, educativo ed ATA dell'8.4.2016, che dichiara non valutabile il servizio prestate nelle scuole paritarie, per lesione dei principi normativi sopra richiamati e derivanti dal combinato disposto degli artt. 485 primo comma L. 297/94 e 1bis DL. 250/2005 conv. In legge 27/2006.*

*Va quindi affermato il diritto della ricorrente a vedersi valutare ai fini del punteggio per la mobilità territoriale cd fase C gli anni di servizio pre ruolo presso scuole paritarie dall'a.s. 2008/2009 all'a.s. 2014/2015 nella misura di punti 21.*

*Non vi è infatti contestazione sulla quantificazione del punteggio rivendicato in ricorso che va pertanto assegnato alla ricorrente.*

*La pubblica amministrazione dovrà conseguentemente adottare tutti i provvedimenti meglio visti al fine di valorizzare ai fini della mobilità territoriale per l'a.s. 2016/2017 il maggior punteggio attribuito alla ricorrente, ivi compresa l'assegnazione di nuova sede di insegnamento sulla base del maggior punteggio riconosciuto.*

*La domanda va quindi accolta."*

*La decisione del Giudice di prime cure è errata, in quanto emessa in violazione degli artt. 485 TU. 297/1994, 1-bis, comma 1, D.L. 250/2005 e 2, comma 2, 2° parte, D.L. 255/2001, per le ragioni che si vanno ad illustrare.*

*Il ragionamento del Giudice di prime cure si sviluppa in due distinti passaggi argomentativi.*

*Il Tribunale di Genova, infatti, dapprima, partendo dall'esame dell'art. 2 comma 2 della L. 62/2000, dal DL 250/2005 convertito in L. 27/2006 e dell'articolo 2 D.L. 255/2001 ricava il principio secondo cui la parità di trattamento fra scuole paritarie e scuole pubbliche vale "non solo per gli studenti, ma anche per i docenti, essendo entrambi attori sostanziali di un unico sistema che contribuisce all'erogazione del servizio pubblico dell'istruzione" (pag. 4 della sentenza impugnata); in secondo luogo, il primo Giudice afferma che il riferimento contenuto nell'art. 485 TU 297/1994 al*



servizio pre ruolo svolto presso le "scuole pareggiate" *"deve essere letto come riferito alle scuole paritarie per effetto del citato DL. 250/55"*.

L'iter argomentativo percorso dal Giudice di primo grado sopra riassunto appare radicalmente viziato, non essendo ad oggi intervenuta alcuna modifica normativa che consenta né di ritenere abrogate le "scuole pareggiate" né di equiparare quest'ultime alle scuole paritarie di cui alla L. 62/2000.

Al fine di meglio comprendere le perduranti differenze esistenti tra le due tipologie di istituti predetti e le ragioni per le quali il Legislatore ha inteso mantenere un diverso regime di valutazione del servizio pre ruolo presso le scuole paritarie sia ai fini della ricostruzione di carriera sia ai fini della mobilità occorre prendere le mosse dalla contrattazione collettiva censurata nel ricorso introduttivo del giudizio di prime cure e dichiarata nulla in parte de qua dal Tribunale di Genova nella sentenza oggetto della presente impugnazione.

Come noto, la contrattazione collettiva e, in particolare, il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto l'8 aprile 2016 esclude che il servizio pre ruolo prestato presso le scuole paritarie possa essere riconosciuto ai fini della mobilità.

In particolare, premesso che l'istituto della mobilità territoriale è disciplinato dal CCNI mobilità (per l'a.s. in corso, il CCNI mobilità dell'8/4/2016), le Note comuni alle tabelle dei trasferimenti, ultimo cv., recate in calce al suddetto CCNI, indicano come regola che **"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera"**, facendo tuttavia salvo *"il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali"*

Quindi, il servizio svolto nelle scuole secondarie paritarie o legalmente riconosciute non è valutabile per la mobilità a domanda o d'ufficio (e neanche per le graduatorie interne d'Istituto), in quanto non sono servizi riconosciuti ai fini della ricostruzione della carriera; viene valutato solo il servizio svolto sino al 31/08/2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e il servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali: casi che non riguardano la situazione della ricorrente né la produzione dalla stessa dimessa.

Le disposizioni poc'anzi richiamate costituiscono fedele applicazione dei principi in materia di riconoscimento dei servizi svolti in scuole non pubbliche e sono state esattamente applicate per la ricorrente come per tutti gli altri candidati, sia per la mobilità territoriale che per la mobilità professionale. Tale mancata valutazione è del resto un corollario di quanto previsto in linea generale in materia di riconoscimento ai fini della carriera dei servizi pre- ruolo svolti nelle scuole paritaria o in



scuola legalmente riconosciuta. Deve infatti richiamarsi l'art. 485 d.lgs. 297/1994, T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, che disciplina materia del riconoscimento dei servizi e così dispone: *"1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.*

*2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.*

*3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali [...]"*

Tale disposizione segue quanto originariamente statuito dal D.L. 19 giugno 1970, n. 370, conv. con mod. dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, agli artt. 2 e 3, come integrati dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 81, comma 1.

Come sottolineato dalla più recente giurisprudenza di merito, di primo grado (in particolare, Tribunale di Genova, 13.6.2017, G.L. dott.ssa Magnanensi, nonché Tribunale di Genova, 3.8.2017, G.L. dott. Basilico), e di secondo grado (cfr. Corte d'Appello di Brescia, n. 279/2017) la differenza tra i due tipi di scuole, paritaria e pareggiata, è tutt'altro che nominale.

Infatti, a differenza delle scuole paritarie o delle altre legalmente riconosciute, in cui il reclutamento del personale docente è sostanzialmente libero (v. i requisiti per il riconoscimento delle Scuole paritarie, come indicati dall'art. 1, comma 4, L. 10 marzo 2000 n. 62), nella scuola pareggiata, ai sensi dell'art. 356 T.U. Scuola, l'assunzione del personale opera secondo gli stessi criteri della scuola statale, quindi scorrendo una regolare graduatoria (trattasi di scuole di Enti pubblici territoriali o di Autorità ecclesiastiche fornite dei requisiti riconosciuti).



È ovvio pertanto che solo a queste condizioni il punteggio del servizio pre-ruolo possa essere riconosciuto ed infatti, nell'occasione, il mancato riconoscimento di tali servizi da parte dell'Istituzione scolastica che ha emesso il decreto di ricostruzione carriera relativo alla docente, ha operato in conformità alle previsioni e ai limiti previsti dall'art. 485 d.lgs. n. 297/94, comma 1, che non contempla il riconoscimento dei servizi prestati nelle scuole paritarie.

Diversa è anche l'ipotesi dei servizi resi sulle scuole elementari paritarie a suo tempo parificate, fino a quando l'istituto della parifica per le scuole elementari, oggi primarie, è rimasto transitoriamente in vigore. Come infatti chiarito da M.I.U.R. – Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico Ufficio IV, nota n.3569 in data 2/4/2010, e Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica Ufficio X, nota n.1728 in data 8/3/2010, tale istituto, relativo alle scuole elementari, non era stato abrogato dalla legge n.62 del 10 marzo 2000.

Infatti il riconoscimento della parità non ha comportato l'eliminazione delle scuole parificate pertanto le scuole primarie hanno mantenuto lo status di scuole "parificate" indipendentemente dal riconoscimento o meno della parità. La parifica era infatti collegata alla stipula di una convenzione tra l'Amministrazione scolastica e l'ente gestore della scuola, che si configura come un contratto di durata pluriennale. Le convenzioni di parifica stipulate negli anni passati sono scadute il 31 agosto 2008, in quanto la legge n.27 del 3 febbraio 2006 ha previsto quanto segue: 'le convenzioni di parifica attualmente in corso si risolvono di diritto al termine dell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari previste dall'art.345 del T.U. n.297/1994'. Il Regolamento al quale fa riferimento il citato art.345 è stato emanato con D.P.R. n.23 del 9 gennaio 2008, entrato in vigore nel corso dell'anno scolastico 2007/08.

Pertanto, fino alla predetta data del 31 agosto 2008 le scuole primarie con convenzione di parifica hanno mantenuto la qualifica di "scuole parificate" (qualifica riconosciuta dall'art. 485 TU Scuola); conseguentemente, nei confronti del personale docente di ruolo nelle scuole statali che anteriormente all'immissione nei ruoli statali ha prestato servizio nelle scuole stesse, trovano applicazione le norme vigenti in materia di riconoscimento dei servizi pregressi, ivi compresa quella relativa al riconoscimento del servizio prestato nelle scuole parificate fino al 31 agosto 2008.

Ovviamente, tale previsione vale solo con riguardo al regime transitorio in parola, accordato appunto ai servizi resi nelle scuole elementari non in quanto solo paritarie, bensì in quanto (già in precedenza) parificate e per il periodo in cui tale parificazione è rimasta in vigore.

In giurisprudenza si è più volte evidenziato la perdurante vigenza dell'art 485 del d.lgs. 297/1994 e che la legge 62/2000 non si è occupata di disciplinare il riconoscimento del servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera. Ad es., C.App. Trento, a più riprese (**App. Trento, Sez. Lavoro, sent. n. 88/2012; App. Trento, Sez. Lavoro, sent. 11/7/2013**), è intervenuta segnalando





che, nel silenzio del legislatore, non può essere consentito ricavare solo dall'enunciazione della dicotomia scuola paritaria/non paritaria, successivamente introdotta con l'art. 1-bis, comma 1, L. 3 febbraio 2006, n. 27, di conversione del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, un principio generale di equiparazione della disciplina di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro scuola/insegnante, né può essere ricavato un siffatto principio dall'art. 2, comma 2, L. 333/2001, operante – come si riprenderà *infra* – in relazione alla specificità dell'inserimento nelle graduatorie permanenti degli insegnanti finalizzate all'avvio dell'anno scolastico.

L'art. 485 T.U. Scuola, in quanto preesistente rispetto alla novella 63/2000, non poteva certo usare la terminologia “scuola paritaria” sopravvenuta, ed infatti essa, per il personale docente non di ruolo delle scuole di istruzione secondaria, ha considerato il servizio presso le predette scuole “statali e pareggiate”, ovvero quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari “statali” o “parificate”, comprese quelle degli educandi e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.

Peraltro- si sottolinea dalla citata giurisprudenza- a differenza di quanto è avvenuto per gli istituti di istruzione primaria, non può dirsi che il preesistente regime del pareggiamento (previsto dall'art 356 del T.U.) richiamato dall'art 485, in esame, sia sopravvissuto all'entrata in vigore della novella e, in particolare, della sopra richiamata Legge 3 febbraio 2006, n. 27, di conversione del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, che all'art. 1-bis, comma 1, ha disposto “Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie”, sancendo l'ipotizzabilità solo di due tipologie di scuole, paritarie e non paritarie.

*“Sicché , in definitiva, nel silenzio del legislatore (il quale è intervenuto prevedendo con la legge da ultimo citata un regime transitorio convenzionale solo per le scuole primarie a suo tempo parificate), stante la natura eccezionale del beneficio invocato dalle ricorrenti( che sicuramente non ammette interpretazioni estensive) e la legislazione contrattuale vigente( v. contratti collettivi dal 2005 in poi, con cui è stata seguita la più restrittiva linea interpretativa del Ministero), pare impossibile sostenere che quanto disposto dall'art 485 in materia di inquadramento del personale docente non di ruolo delle scuole di istruzione secondaria statali e “pareggiate” possa valere anche nei confronti di quello degli istituti secondari paritari” (così C. App. Trento, Sez. Lavoro, sent. n. 88/2012, richiamata da conforme C.App. Trento, Sez. Lavoro, sent. 11/7/2013).*



Né potrebbe diversamente essere accettata l'interpretazione generalizzante relativamente alle specifiche disposizioni legislative che disciplinano in modo particolare i servizi presso le scuole paritarie (v. D.L. 255/2001) ovvero delle disposizioni generali in materia di ordinamento delle scuole paritarie (v. L. 62/2000).

Ed infatti, l'art. 2, comma 2, del D.L. 255/2001, che consente la valutazione di tali servizi ai fini dei punteggi nelle sole graduatorie permanenti, ha natura e portata di carattere chiaramente eccezionale, in quanto tale insuscettibile di applicazione analogica. Tale disposizione non può ritenersi confermativa di un presunto principio generale di totale equiparazione ricavabile dalla L.62/2000 (recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio all'istruzione): invero, nella lettera e ratio della disciplina della L. 62/2000, la qualificazione di parità è riferita alle scuole e non al servizio di insegnamento (v. Trib. Grosseto, sez. lavoro, n. 467 del 27/11/2012). Soprattutto, non risulta un'equiparazione completa fra lo statuto giuridico pubblico del docente delle scuole statali e quello indubbiamente privato del docente delle scuole non statali. Deve allora condividersi quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa di legittimità, secondo cui *"non sussiste alcuna parificazione perfetta tra scuola statale e scuola paritaria in merito al trattamento giuridico del personale docente"* (Cons. Stato, Sez. VI. 16/1/2009 n. 194).

D'altronde, è stato sottolineato come tale conclusione, confermata dalla giurisprudenza, lungi dall'incidere sulla pari dignità degli insegnamenti, costituisce solo la logica conseguenza del differente sistema di reclutamento, libero per le scuole private e procedimentalizzato in sede pubblica o statale propriamente dette, di modo che l'esclusione di legge non può ritenersi irragionevole (v. Trib. Grosseto, sez. lavoro, sent. n. 467 cit.). Tale orientamento è stato altresì fatto proprio da C. App. Firenze, sez. lavoro, 27/2/2014, che ha evidenziato la corretta interpretazione dell'art. 2 del D.L. 370/70 e dell'art. 485 del d.lgs. 297/94, nonché accolto dalla stessa Cassazione, la quale ha affermato un principio applicabile anche alla questione odierna: "L'art. 2 del d.L. 19 giugno 1970 n. 370, conv. in legge 26 luglio 1970 n. 576, riprodotto dall'art. 485 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, che prevede, ai fini giuridici ed economici, il riconoscimento, a favore del personale docente delle scuole elementari, del periodo di insegnamento pre ruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali, attribuisce un beneficio, sicché, rivestendo carattere eccezionale, non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva con riguardo ai servizi prestati presso istituti infantili diversi da quelli statali o comunali" (Cass.Civ., sez. Lavoro, sent. n. 10135 del 20/1/2014).

Alla luce di quanto sopra emerge pertanto che del tutto legittimamente l'Amministrazione non ha riconosciuto alla docente Muccio, ai fini della procedura di mobilità, i servizi pre ruolo su scuola paritaria dalla medesima rivendicati.

\*\*\* \*\*



Tutto quanto sopra esposto, le Amministrazioni in epigrafe, come sopra rappresentate e difese,

### **RICORRONO**

a codesta Ecc.ma Corte di Appello affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione del ricorso, voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

*Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in riforma dei capi di sentenza impugnati, voglia:*

- *accertare e dichiarare la legittimità del CCNL 8.4.2016, nella parte in cui esclude il riconoscimento del servizio pre ruolo prestato presso scuole paritarie ai fini della mobilità;*
- *accertare e dichiarare la perdurante distinzione esistente tra scuole paritarie (L. 62/2000) e scuole pareggiate (art. 485 TU 297/1994) e, quindi, la legittimità del diverso regime di valutazione del servizio nelle medesime prestato quale docente non di ruolo.*
- *e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza indicata in epigrafe, rigettando il ricorso introduttivo, in quanto infondato in fatto e in diritto.*

*Con vittoria di spese, competenze e onorari relativi ai due gradi di giudizio".*

\*\*\*

Si allegano e producono:

- 1) sentenza di primo grado
- 2) copia degli atti e documenti contenuti nel fascicolo di parte di primo grado
- 3) sentenza Tribunale di Genova 13.6.2017 (G.L. dott.ssa Magnanensi)
- 4) sentenza Tribunale di Genova 3.8.2017 (G.L. dott. Basilico)
- 5) sentenza Corte d'Appello di Brescia, n. 279/17.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il contributo unificato deve essere prenotato a debito, essendo parte appellante una Pubblica Amministrazione.

Genova, 12 ottobre 2017

Matilde Pugliaro

- *Avvocato dello Stato* -





CORTE DI APPELLO DI GENOVA  
SEZIONE LAVORO



R.G. 440/17  
Cron. 347

Letto il ricorso che precede;  
Visto l'art. 435 cpc e seguenti

Relatore il Giudice Dott. Aicard Nomina

Per la discussione della causa l'udienza del 16/2/2018 Fissa

Ore 9.00

Genova, li 16.10.2017

Il Presidente della Sezione  
(Dott. Alvaro VIGOTTI)

Depositato in Cancelleria il 16 OTT 2017

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
dr.ssa Patrizia CURATO



AVVOCATURA DISTRETTUALE DI GENOVA  
Ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9-bis, D.L. n. 179/2012  
convertito in Legge n. 221/2012, si attesta che la  
presente copia analogica, composta da n. 12  
fogli, è estratta dal fascicolo informatico ed è  
conforme all'originale presente nello stesso.  
Genova, 19 OTT 2017

[Signature]

## RELAZIONE DI NOTIFICA

*Ad istanza dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova , nella sua qualità , io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche ed Esecuzione presso la Corte di Appello di Genova*

### *HO NOTIFICATO*

*il suesteso ricorso in appello e pedissequo decreto di fissazione di udienza , emesso dalla Corte di Appello di Genova - sez. Lavoro , alla Sig.ra Germana MUCCIO rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti A. SALERNO - W. MICELI - F. GANCI ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Antonio SALERNO , sito in Salerno , Via Settimio*

*Mobilio n. 9 , inviandone una copia conforme  
all'originale a mezzo del servizio postale*